

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 settembre 2017, n. G12713

L. R. n. 17/95, art. 23 - DGR 496/2017. Approvazione Avviso Pubblico per l'assegnazione di n. 28 appostamenti fissi nel territorio della provincia di Rieti.

Oggetto: L. R. n. 17/95, art. 23 – DGR 496/2017. Approvazione Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 28 appostamenti fissi nel territorio della provincia di Rieti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “*Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni*”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Determinazione n. A05887 del 17 luglio 2013, concernente “Riorganizzazione delle Strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, modificata ed integrata dalla Determinazione n. A06966 del 2 settembre 2013, dall’Atto di Organizzazione n. G04460 del 8 aprile 2014, dall’Atto di Organizzazione n. G 9268 del 24 luglio 2015 e da ultimo dall’Atto di Organizzazione n. G 00610 del 29 gennaio 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa.

VISTA la propria Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”.

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;

VISTO in particolare l’articolo 23 della L.R. 2 maggio 1995, n.17 che disciplina gli appostamenti di caccia fissi e temporanei;

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 03/08/2017, concernente: “L.R. n. 17/95 art. 23 (Appostamenti di caccia fissi e temporanei) – atto di indirizzo per avviso pubblico per l’assegnazione di numero 28 appostamenti fissi nel territorio della Provincia di Rieti.” pubblicata sul BURL n. 67 del 22/08/2017;

CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 496/2017 demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, l’emanazione di apposito avviso pubblico per l’assegnazione di n. 28 autorizzazioni di appostamento fisso in provincia di Rieti;

VISTO il documento: “Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 28 appostamenti fissi nel territorio della provincia di Rieti - L. R. n. 17/95, art. 23 (appostamenti di caccia fissi e temporanei)” allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato I) predisposto dall’Area Politiche di prevenzione e conservazione della fauna selvatica in collaborazione con l’Area Decentrata Agricoltura di Rieti;

RITENUTO, pertanto, ai sensi della DGR n. 496/2017, di dover adottare e pubblicare il documento “Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 28 appostamenti fissi nel territorio della provincia di Rieti - L. R. n. 17/95, art. 23 (appostamenti di caccia fissi e temporanei)” allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato I);

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di adottare e pubblicare, ai sensi della DGR n. 496/2017, il documento “Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 28 appostamenti fissi nel territorio della provincia di Rieti - L. R. n. 17/95, art. 23 (Appostamenti di caccia fissi e temporanei)” allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato I);

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

ALLEGATO I

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione di n. 28 appostamenti fissi nel territorio della provincia di Rieti

L. R. n. 17/95, art. 23 (appostamenti di caccia fissi e temporanei)"

Premessa

Con DGR n. 496 del 03/08/2017 pubblicata sul BURL n. 67 del 22/08/2017, sono stati approvati gli elementi di priorità per l'assegnazione di n. 28 appostamenti fissi nel territorio della provincia di Rieti.

Gli appostamenti fissi, con o senza richiami vivi sono autorizzazioni nominative, ovvero date ad una persona fisica e non possono essere cedute a terzi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 12 della L.R. n. 17/1995, ogni cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione per appostamento fisso nel territorio della Regione Lazio.

Art. 1 - Soggetti interessati

Possono presentare la richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi i cacciatori in regola sia con la licenza di porto di fucile uso caccia che con i versamenti previsti dalla legge: tassa di concessione governativa, tassa regionale e assicurazione di responsabilità civile verso terzi, versamento ATC.

Non possono presentare la richiesta di autorizzazione i cacciatori in possesso di una autorizzazione per appostamento fisso in corso di validità nel territorio della Regione Lazio (art. 23, comma 12, L.R. n. 17/95).

Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

Gli interessati che intendono richiedere l'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso devono presentare istanza in bollo (da € 16,00) alla **Regione Lazio, Area decentrata Agricoltura di Rieti – Via Tavola D'argento n.1, 02100 Rieti (RI)** specificando:

- l'ATC di residenza venatoria
- le specie da cacciare con uso di richiami vivi o meno;
- forma esclusiva di caccia ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 17/95

All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:

- Planimetria in scala 1:10.000 ed in scala 1:2.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento.
- Idonea documentazione tecnica che attesti le coordinate geografiche di posizione dell'appostamento fisso.
- Consenso scritto del proprietario o conduttore con riportati gli estremi catastali del terreno, la denominazione del lago o stagno privato/pubblico per anni cinque e fotocopia di un documento d'identità in corso di validità con firma in calce.
- Licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità ed in regola con il pagamento delle tasse di concessione.
- Certificato sanitario di una struttura pubblica che attesti il grado di inabilità, qualora il richiedente sia inabile o portatore di handicap.
- copia delle eventuali autorizzazioni in possesso rilasciate in passato dalla Provincia di Rieti "Ufficio Caccia e Pesca" oppure dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara il numero della/e autorizzazione/i ottenute a proprio nome dall'Ufficio citato e copia della richiesta di rinnovo.

La presentazione dell'istanza per l'autorizzazione all'installazione di un appostamento fisso deve avvenire entro le ore 12:00 del 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso pubblico alla **Regione Lazio, Area decentrata Agricoltura di Rieti – Via Tavola D'argento 1, 02100 Rieti (RI)**. L'istanza può essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell'Area oppure inviata tramite Racc. A.R. in tale caso vale la data di spedizione della domanda come si evidenzia dal timbro postale.

Art.3-Modalità di costruzione dell'appostamento fisso

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 13 della Legge regionale 02 maggio 1995, n. 17 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubulari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Restano a carico del soggetto autorizzato eventuali altre autorizzazioni, nulla osta o permessi di altri Enti legati alla struttura dell'appostamento.

Art. 4 – Procedure istruttorie

L'Area Decentrata Agricoltura di Rieti entro 60 giorni a decorrere dal termine per la presentazione delle istanze provvede alla istruttoria delle medesime richiedendo, ove necessario, integrazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza, controlla la conformità con quanto previsto dall'art. 23 comma 8 della L.R.17/95 e con quanto previsto dalle norme di tutela ambientale (Rete Natura 2000) comunica agli interessati gli eventuali esiti di non accoglimento della domanda e stila una graduatoria finale con i punteggi.

La graduatoria sarà approvata dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e trasmessa all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti per i provvedimenti autorizzativi di competenza.

Art. 5 – Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie

Nelle tabelle che seguono sono specificati i criteri di selezione concernenti le priorità relative in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande nella graduatoria di ammissibilità.

I punteggi attribuibili per le priorità relative, sempre per un massimo di 100 punti, sono assegnati sulla base dei raggruppamenti omogenei previsti dalla DGR n. 496 del 03/08/2017 nella presente scheda, così definiti:

- 1) *“anzianità del richiedente”* con un punteggio compreso tra 0 e 30 punti;
 - 2) *“grado inabilità/invalidità del richiedente”* per un punteggio compreso tra 0 e 20 punti;
 - 3) *“richiesta di caccia da appostamento che comporta l'opzione della forma di caccia in via esclusiva”* per un punteggio compreso tra 15 e 30
 - 4) *“titolo di proprietà/conduzione del sito ove è localizzato l'appostamento”* per un punteggio di 5 punti;
 - 5) *“residenza venatoria nell'ATC ove ricade l'appostamento”* per un punteggio di 5 punti;
 - 6) *“presenza di autorizzazioni appostamenti fissi rilasciate dalla Provincia di Rieti dopo la stagione 1989/90”* per un punteggio compreso tra 0 e 10 punti;
 - 7) *“residenza venatoria in un ATC della Regione Lazio”* per un punteggio di 2 punti;
- A parità di punteggio sarà data la priorità al soggetto più anziano.

Priorità	Criteri di selezione	Indicatori	Punti
Anzianità richiedente	18 – 60 anni	Per l'assegnazione del punteggio si tiene conto dell'età del richiedente al momento della presentazione della domanda. L'ETA' DEVE ESSERE COMPIUTA	0
Anzianità richiedente	61 -65	C.S.	15
Anzianità richiedente	66 - 70	C.S.	20
Anzianità richiedente	71 - 75	C.S.	25
Anzianità richiedente	>76	C.S.	30
Inabilità/invalidità	non invalido – assenza di patologia o con una riduzione della capacità lavorativa o con difficoltà persistenti in misura inferiore ad 1/3	Certificato rilasciato dalla struttura pubblica competente	0
Inabilità/invalidità	Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa o con difficoltà persistenti in misura superiore ad 1/3	Certificato rilasciato dalla struttura pubblica competente	10
Inabilità/invalidità	Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa o con difficoltà persistenti in misura superiore ai 2/3	Certificato rilasciato dalla struttura pubblica competente	15
Inabilità/invalidità	Invalido totale e permanente al 100%	Certificato rilasciato dalla struttura pubblica competente	20
Forma di caccia prescelta in via esclusiva art.30 L.R. n. 17/95		Nell'insieme delle altre forme di caccia	15
Forma di caccia prescelta in via esclusiva art.30 L.R. n. 17/95		Appostamento fisso	30
Proprietà/conduzione del sito dove è localizzato l'appostamento nella provincia di Rieti	Proprietà/conduzione sito	Titolo possesso/conduzione	05
Residenza venatoria nell'ATC dove è localizzato l'appostamento	Residenza venatoria nell'ATC dove è localizzato l'appostamento	Iscrizione all'ATC come residenza venatoria da almeno un biennio	05
Il° ATC dove è localizzato l'appostamento	Iscrizione come Il ATC dove è localizzato l'appostamento	Iscrizione come Il° ATC da almeno un biennio	02
Residenza venatoria in un ATC del Lazio	Iscrizione come residenza venatoria in un ATC del Lazio	Iscrizione ad un ATC laziale come residenza venatoria da almeno un biennio	01
Presenza di autorizzazioni appostamenti fissi rilasciate dalla Provincia di Rieti dopo la stagione 1989/90"	Possesso di una pregressa autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Rieti con richiesta di rinnovo ma non rinnovata dalla Provincia	Autorizzazione	2
Presenza di autorizzazioni appostamenti fissi rilasciate dalla Provincia di Rieti dopo la stagione 1989/90"	Possesso di due pregresse autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Rieti di cui l'ultima non rinnovata dalla Provincia	Autorizzazioni	5
Presenza di autorizzazioni appostamenti fissi rilasciate dalla Provincia di Rieti dopo la stagione 1989/90"	Possesso di tre o più autorizzazioni pregresse rilasciate dalla Provincia di Rieti di cui l'ultima non rinnovata dalla Provincia	Autorizzazioni	10

Nel caso in cui due richieste di appostamento non soddisfino i requisiti richiesti (distanze di 500 metri da altro appostamento), la precedenza viene effettuata in base alla scelta di forma esclusiva di caccia ed all'età anagrafica. Il possesso dei requisiti deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

Per la considerazione dei punti relativi alle autorizzazioni pregresse rilasciate dalla Provincia di Rieti si deve dimostrare di averne richiesto il rinnovo alla scadenza, seppur l'appostamento non è stato più autorizzato dalla Provincia stessa o dall'Area Decentrata dell'Agricoltura di Rieti.